

UNIONE DEI COMUNI DEI MONTI DAUNI

REGOLAMENTO
per il Funzionamento del
Consiglio dell'Unione

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n.6 del 25/05/2021

Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione

I N D I C E

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Surroga dei consiglieri
- Art. 3 Luogo delle adunanze consiliari
- Art. 4 Funzioni rappresentative
- Art. 5 Presidenza del Consiglio dell'Unione
- Art. 6 Compiti e poteri del Presidente del Consiglio dell'Unione

CAPO II GRUPPI CONSILIARI COMMISSIONI CONSILIARI – RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE

- Art. 7 Commissioni consiliari
- Art. 8 Costituzione di commissioni speciali
- Art. 9 Nomina e designazione dei consiglieri dell'Unione e di rappresentanti dell'Unione

CAPO III DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

- Art. 10 Diritti di informazione e di accesso dei consiglieri dell'Unione
- Art. 11 Diritto di iniziativa

CAPO IV INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

- Art. 12 Diritto di presentare interrogazioni
- Art. 13 Diritto di presentare interpellanze
- Art. 14 Diritto di presentare mozioni
- Art. 15 Interrogazioni, interpellanze e mozioni. Discussione congiunta.

CAPO V SEDUTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

- Art. 16 Sedute pubbliche e segrete
- Art. 17 Convocazione del Consiglio dell'Unione
- Art. 18 Avviso di convocazione – termini di consegna
- Art. 19 Annullamento della seduta
- Art. 20 Numero legale – prima e seconda convocazione
- Art. 21 Ordine del giorno
- Art. 22 Deposito degli atti per la consultazione

CAPO VI
PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

- Art. 23 Disciplina delle adunanze
- Art. 24 Persone ammesse nella sala delle adunanze
- Art. 25 Segreteria dell'adunanza
- Art. 26 Scrutatori – Nomina - Funzioni

CAPO VII
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 27 Durata degli interventi
- Art. 28 Ordine dei lavori – sedute deserte
- Art. 29 Comportamento dei consiglieri
- Art. 30 Esercizio del mandato elettivo – decadenza
- Art. 31 Fatto personale
- Art. 32 Pregiudiziali e sospensive
- Art. 33 Adunanze consiliari aperte
- Art. 34 Chiusura della discussione
- Art. 35 Chiusura della seduta – Mancato esaurimento dell'ordine del giorno

CAPO VIII
DELLE VOTAZIONI

- Art. 36 Sistemi di votazione
- Art. 37 Ordine della discussione e della votazione
- Art. 38 Annullamento e rinnovazione della votazione
- Art. 39 Interventi nel corso della votazione
- Art. 40 Mozioni d'ordine
- Art. 41 Dichiarazioni di improponibilità e di inammissibilità
- Art. 42 Dichiarazioni di voto

CAPO IX
DEI VERBALI DELLE SEDUTE

- Art. 43 Verbale delle sedute – contenuto e firma

CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 44 Rinvio
- Art. 45 Entrata in vigore e forme di pubblicità

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente documento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio dell'Unione per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello Statuto ed in relazione al disposto dell'art.38, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

Articolo 2 - Surroga dei consiglieri

1. I consiglieri dell'Unione subentrano nella carica appena pervenuta al protocollo dell'Unione la delibera di nomina da parte del Comune di appartenenza. Al Consiglio dell'Unione ne viene data comunicazione nella prima seduta utile.

Articolo 3 - Luogo delle adunanze consiliari

1. Il Consiglio dell'Unione, di regola, si riunisce nella sala delle adunanze della sede dell'Unione oppure presso la sede dei Comuni che lo compongono ed in casi eccezionali o per particolari esigenze possono tenersi in luoghi diversi.
2. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori dal territorio dell'Unione.
3. All'esterno del luogo di riunione dovranno essere esposte la bandiera nazionale e quella dell'Unione europea così come prescrive l'art. 38, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n.267. Dovranno essere osservate le norme del Regolamento approvato con D.P.R. 7 aprile 2000, n.121.

Articolo 4 - Funzioni rappresentative

1. I consiglieri dell'Unione possono partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione, nonché a quelle cui l'amministrazione aderisce.
2. Per la partecipazione dell'Unione a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare.
3. La delegazione viene costituita dal Presidente del Consiglio nel principio di rappresentanza dei Comuni.

Articolo 5 - Presidenza del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è presieduto dal Presidente del Consiglio nominato ai sensi dello Statuto e in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Articolo 6 - Compiti e poteri del Presidente del Consiglio dell'Unione

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio dell'Unione, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Il Presidente provvede al funzionamento dell'assemblea e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Nello specifico:

- concede la facoltà di parlare: la durata di ogni intervento non può superare i 5 (cinque) minuti, salvo che non sia diversamente disposto. I consiglieri parlano dal proprio seggio rivolgendosi al Presidente. Quando il discorso eccede il tempo stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, può toglierli la parola; uguale facoltà ha il Presidente nei riguardi dell'oratore che, richiamato due volte all'argomento, seguiti a discostarsene. Nessun intervento può essere interrotto né rinviato per la sua continuazione ad altra seduta. Nessun consigliere può parlare più di una volta durante la discussione di uno stesso argomento, se non per una breve replica, per questioni di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto. In questo caso gli interventi non possono superare il limite di 5 (cinque) minuti;

- pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota;

- determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
- 3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

CAPO II

GRUPPI CONSILIARI

COMMISSIONI CONSILIARI – RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE

Articolo 7 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio dell'Unione si riserva la facoltà di istituire, con appositi atti, commissioni consiliari, nel rispetto delle minoranze:
 - a. consultive permanenti;
 - b. consultive straordinarie di studio;
 - c. di inchiesta, di controllo e di garanzia.
2. Apposito regolamento ne disciplina la istituzione, la nomina ed il funzionamento.
3. Nessuna commissione potrà essere istituita prima dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 2.
4. La presidenza delle commissioni di inchiesta, di controllo e di garanzia è attribuita alle minoranze.

Articolo 8 - Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio dell'Unione, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti dell'unione e ha facoltà di ascoltare il Presidente, i componenti della Giunta, i consiglieri, i dipendenti, nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La commissione, insediata dal Presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del presidente della commissione medesima.
7. Il Presidente risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri.

Articolo 9 - Nomina e designazione dei consiglieri dell'Unione e di rappresentanti dell'Unione

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende ed istituzioni, provvede il Presidente dell'Unione, sentita la Giunta.
2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

CAPO III

DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

Articolo 10 – Diritti di informazione e di accesso dei consiglieri dell'Unione

1. I consiglieri dell'Unione in carica hanno diritto:
 - a. di prendere visione di atti e documenti, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi de comune e degli atti preparatori in essi richiamati;
 - b. di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;
 - c. di ottenere copia di atti e documenti di archivio, nonché delle deliberazioni e regolamenti dell'Unione.
2. I consiglieri dell'Unione che per l'esercizio del mandato necessitano di copie di atti, documenti e provvedimenti devono fare richiesta scritta direttamente al responsabile del servizio specificando espressamente che l'accesso avviene per l'espletamento del proprio mandato.
3. Le copie rilasciabili non sono assoggettabili all'imposta di bollo, né a qualsiasi altro diritto o rimborso di spesa.

Articolo 11 – Diritto di iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di interesse delle comunità locali. Essi esercitano tale diritto mediante la prestazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. Ogni consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività dell'Unione e fare raccomandazioni.
3. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose.
4. Ai sensi dell'art. 43, comma 3 del T.U. 18 Agosto 2000, n.267, ogni consigliere ha altresì diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo.

CAPO IV

COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

Articolo 12 - Diritto di presentare interrogazioni

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Presidente dell'Unione.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Presidente dell'Unione per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
3. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante richieda risposta scritta.
4. Il Presidente, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:
 - a. se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 30 giorni dal ricevimento;
 - b. se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio, tranne nel caso in cui il Consiglio sia convocato per l'approvazione del bilancio di previsione, Documento Unico Programmatico e conto consuntivo; se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

5. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile il Presidente, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego.
6. Per la trattazione dell'interrogazione in Consiglio dovranno essere osservati i seguenti ordine e tempi:
 - a. l'interrogante illustra l'interrogazione;
 - b. il Presidente ha l'obbligo di rispondere;
 - c. l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto;
 - d. complessivamente, ciascuno dispone di 5 minuti di tempo.

Articolo 13 - Diritto di presentare interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Presidente o degli assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

Articolo 14 - Diritto di presentare mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto a promuovere o impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'amministrazione dell'Unione sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Presidente o della Giunta, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'amministrazione.
2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Questa deve aver luogo entro 20 giorni quando sia sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati all'Unione e contenga la domanda di convocazione del Consiglio.
3. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 10 minuti ed ha 5 minuti per la replica.

Articolo 15 - Interrogazioni, interpellanze e mozioni. Discussione congiunta.

1. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.
2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni.

CAPO V SEDUTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Articolo 16 - Sedute pubbliche e segrete

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. La pubblicità è garantita anche con l'ausilio di strumenti audiovisivi secondo le modalità stabilite dal Presidente e dal regolamento per le riprese audio e video delle sedute del consiglio dell'Unione.
3. I provvedimenti concernenti singole persone che non comportino apprezzamenti, nonché quelli relativi alla decadenza di consiglieri, sono adottati in seduta pubblica con votazione segreta.
4. Si procede sempre in seduta pubblica per tutte le nomine e le designazioni di competenza consiliare.

5. Nel corso della trattazione di un argomento in seduta pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente, delibera con voti espressi in forma palese il passaggio in seduta segreta, nei casi di sopravvenuta necessità o opportunità.
6. La seduta del Consiglio è segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza o esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo aver esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il Presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.
7. Durante la seduta segreta restano in aula i componenti del consiglio ed il solo segretario dell'Unione o suo sostituto, vincolati al segreto d'ufficio.

Articolo 17 - Convocazione del Consiglio dell'Unione

1. La convocazione del Consiglio dell'Unione è disposta con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede della seduta.
2. L'avviso di convocazione è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata personale di ciascun consigliere.
3. La consegna dell'avviso si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella casella di posta elettronica certificata di ciascun Consigliere. Le relative ricevute di accettazione e di consegna sono conservate digitalmente a corredo degli atti della seduta consiliare.
4. Fino a quando non è stato comunicato l'indirizzo di posta elettronica certificata personale per la spedizione telematica degli avvisi, le convocazioni verranno inviate alle PEC dei Comuni di appartenenza, i quali provvederanno alla notifica della stessa ai Consiglieri non possessori di PEC personale e alla trasmissione alla PEC dell'Unione dell'avvenuta notifica entro la data stabilita nella convocazione stessa.

Art. 18 - Avviso di convocazione – termini di consegna

1. L'avviso di convocazione per le sedute ordinarie deve essere consegnato ai destinatari almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta.
2. L'avviso di convocazione per le sedute straordinarie deve essere consegnato ai destinatari almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta.
3. Per le sedute convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita per la seduta.
4. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno della seduta altri argomenti, occorre darne avviso scritto, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti e seguendo le stesse modalità e gli stessi termini di cui in precedenza per la consegna.
5. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa alla seduta del Consiglio.
6. Il consiglio dell'Unione è convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali: linee programmatiche di mandato, bilanci annuali e pluriennali, relazioni previsionali e programmatiche, rendiconti della gestione.
7. Il consiglio è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta al sindaco da almeno un quinto dei consiglieri in carica. In tale ultima ipotesi l'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal deposito della richiesta presso l'ufficio protocollo del comune.

Art. 19 - Annullamento della seduta

1. L'annullamento di una seduta già convocata è disposto con avviso scritto trasmesso secondo le modalità di cui all'articolo 17, almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Art. 20 - Numero legale – prima e seconda convocazione

1. Il Consiglio non può validamente deliberare in prima convocazione se non interviene almeno la metà dei componenti.
2. I consiglieri che dichiarino di astenersi o siano presenti ma non votanti concorrono a formare il numero legale per la validità delle adunanze. Non concorrono coloro che si allontanano dalla sala o che debbano allontanarsi nei casi previsti dalla normativa vigente.
3. Quando la prima convocazione è andata deserta perché il numero legale non è raggiunto, ovvero perché nel corso della seduta è stata accertata la mancanza di tale requisito, il numero legale per la validità della seduta in seconda convocazione da tenersi, per gli argomenti iscritti nel programma dei lavori della seduta in cui è mancato il numero legale, nella seduta successiva già convocata o in altra seduta da convocare ai sensi dell'art. 17, è raggiunto con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri senza computare il Presidente del Consiglio. In caso di cifra decimale l'arrotondamento avviene per eccesso all'unità superiore.
4. Nella seduta di seconda convocazione non si può deliberare su argomenti per i quali sono previste per legge, statuto o regolamento, maggioranze speciali.
5. Per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione è richiesta la presenza dei consiglieri prevista per le sedute di prima convocazione.
6. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un «quorum» speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio dell'Unione si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
7. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
8. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
9. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
10. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. può essere riproposta al consiglio solo in una adunanza successiva.
11. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 21 - Ordine del giorno

1. Il consiglio dell'Unione, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del presidente o su richiesta di un consigliere, previa votazione in forma palese da parte dell'organo consiliare.
2. Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dal comma seguente.
3. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.
4. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.
5. Ogni consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazione di grave importanza.

Art. 22 - Deposito degli atti per la consultazione

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, ad esclusione degli atti che costituiscono mero indirizzo completate dai pareri di cui all'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n.267, e corredate di tutti i documenti necessari, sono trasmesse ai consiglieri mediante posta elettronica unitamente all'avviso di convocazione.
2. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.
3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

CAPO VI PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Articolo 23 - Disciplina delle adunanze

1. I poteri di polizia della sala consiliare spettano al Consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal Presidente.
2. Il Presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendolo risultare dal processo verbale.
3. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare alla forza pubblica di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il Presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.
4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.
5. La forza pubblica può entrare nell'aula (intendendosi per aula lo spazio delimitato da apposite transenne all'interno del quale si svolgono i lavori del Consiglio dell'Unione) solo per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

6. Quando, per qualsiasi motivo, la presidenza del titolare fosse incompatibile, ove la legge non disponga altrimenti, per la sola trattazione dell'argomento incompatibile la presidenza sarà assunta dal Vice Presidente.

Articolo 24 - Persone ammesse nella sala delle adunanze

1. Poiché, in via generale, le adunanze del Consiglio dell'Unione sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
2. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso durante la seduta, nello spazio dell'aula riservata ai consiglieri. Oltre al segretario, potrà, comunque essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione a richiesta del Presidente, delle materie in trattazione.
3. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico,
4. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i consiglieri.

Articolo 25 - Segreteria dell'adunanza

1. Il Segretario dell'Unione partecipa alle adunanze del Consiglio dell'Unione con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di statuto, anche con l'ausilio del personale di cui al successivo comma.
3. Il Segretario può farsi assistere anche dai collaboratori amministrativi dell'Ente.
4. Il Segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete (in modo sintetico, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere giudizi sul loro operato), esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio.
5. Nel caso in cui il Segretario deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di Segretario, per il solo detto argomento saranno svolte da un consigliere designato dal Presidente.

Articolo 26 - Scrutatori – Nomina - Funzioni

1. Nel caso in cui all'ordine del giorno siano iscritti argomenti che prevedano votazioni segrete, il Presidente designa 3 consiglieri alle funzioni di scrutatori – ricognitori di voti con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete e nell'accertamento e proclamazione dei relativi risultati.
2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo ulteriore decisione del Consiglio dell'Unione.
4. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.

CAPO VII DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Articolo 27 - Durata degli interventi

1. La durata di ogni intervento non può superare i 5 minuti, salvo che non sia diversamente disposto.

2. I consiglieri parlano dal proprio seggio rivolgendosi al Presidente.
1. Quando il discorso eccede il tempo stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, può toglierli la parola; uguale facoltà ha il Presidente nei riguardi dell'oratore che, richiamato due volte all'argomento, seguiti a discostarsene.
2. Nessun intervento può essere interrotto né rinviato per la sua continuazione ad altra seduta.
5. Nessun consigliere può parlare più di una volta durante la discussione di uno stesso argomento, se non per una breve replica, per questioni di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto. In questo caso gli interventi non possono superare il limite di 5 minuti.

Articolo 28 - Ordine dei lavori – sedute deserte

1. I lavori del Consiglio inizieranno appena raggiunto il numero legale.
2. Se, trascorsi 60 minuti, non sarà raggiunto il numero legale, il Presidente dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei consiglieri assenti giustificati.
3. I consiglieri, presenti all'appello prima di uscire dall'aula, hanno l'obbligo di darne avviso al Segretario dell'assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il Presidente per le conseguenti determinazioni.
4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere i lavori fino a 30 minuti, ovvero rinviare la seduta.
5. Nel caso del rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i consiglieri dovranno essere riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.

Articolo 29 - Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri dell'unione hanno diritto di intervenire su ogni singolo argomento iscritto all'ordine del giorno.
2. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama.
3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con voto palese.

Articolo 30 - Esercizio del mandato elettivo – decadenza

1. I consiglieri dell'Unione sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Le giustificazioni delle assenze di regola dovranno pervenire al protocollo entro il giorno della seduta.
3. Si intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal comune o altri gravi motivi.

4. A seguito della mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a tutte le sedute dell'anno solare, senza giustificato motivo, il Presidente avvia il procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato ed al Consiglio dell'Unione del Comune di appartenenza che può far pervenire le sue giustificazioni entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso.
5. Trascorso tale termine, nel caso non pervengano giustificazioni o eccezioni ovvero le giustificazioni o eccezioni prodotte non siano ritenute idonee a far venire meno la procedura di decadenza, il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno la proposta di dichiarare la decadenza del consigliere interessato e di procedere all'eventuale surroga.
6. Per la dichiarazione di decadenza è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. In tale ipotesi si dà immediata notifica al Sindaco del Comune interessato affinché attivi la procedura per la nuova nomina.

Articolo 31 - Fatto personale

1. E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
2. La parola del fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente.
3. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
4. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

Articolo 32 - Pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisando i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre dieci minuti. Il Consiglio decide con votazione palese.
4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Articolo 33 - Adunanze consiliari aperte

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il Presidente indice adunanze consiliari aperte.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri dell'Unione, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio dell'Unione, consente anche interventi dei rappresentati come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno ed illustrano al Consiglio gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni.

Articolo 34 - Chiusura della discussione

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro consigliere chieda di parlare, il presidente dichiara chiusa la discussione.
2. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 5 minuti.
3. La discussione si conclude con la votazione.

Articolo 35 - Chiusura della seduta – Mancato esaurimento dell'ordine del giorno

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta.
3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo il Consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal Presidente.
4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione. Se vengono iscritti altri argomenti all'ordine del giorno dovranno essere osservati i termini di cui all'art. 17.

CAPO VIII DELLE VOTAZIONI

Articolo 36 - Sistemi di votazione

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano per alzata di mano o per appello nominale quando sia richiesto dalla legge o deciso dal collegio a maggioranza dei votanti, su richiesta di un consigliere.

2. Le deliberazioni concernenti persone devono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata solo quando la legge, lo statuto o il regolamento, espressamente lo prescrivono.
3. Per la votazione per appello nominale il Presidente indica il significato del “sì” e del “no”, il Segretario fa l’appello gli scrutatori controllano i voti ed il Presidente proclama l’esito. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
4. In caso di voto per alzata di mano, se la votazione è nulla, si procede per appello nominale.
5. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio, accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l’esito. Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell’archivio. Nel caso in cui non vi siano contestazione vengono distrutte.

Articolo 37 - Ordine della discussione e della votazione

1. La discussione di ciascun argomento, dopo la illustrazione fatta dal relatore, procede secondo l’ordine seguente:
 - discussione generale;
 - discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell’oggetto.
2. L’ordine delle votazioni è stabilito come segue:
 - a) la questione pregiudiziale, cioè l’esclusione della discussione e dal voto dell’argomento in trattazione;
 - b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell’argomento in trattazione;
 - c) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni o aggiunte;
 - d) il provvedimento, nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.
3. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal Presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

Articolo 38 - Annullamento e rinnovazione della votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all’annullamento della votazione e disporre l’immediata ripetizione.
2. L’irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell’esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.

Articolo 39 - Interventi nel corso della votazione

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all’esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Articolo 40 - Mozioni d’ordine

1. E' mozione d'ordine il richiamo verbale al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più consiglieri.
2. Sull'ammissione o meno di ogni mozione d'ordine si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.
3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di 5 minuti ciascuno.
4. Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Articolo 41 - Dichiarazioni di improponibilità e di inammissibilità

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione formulati con frasi o termini sconvenienti.
2. Sono inammissibili ordini del giorno emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della seduta.
3. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il Proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

Articolo 42 - Dichiarazioni di voto

1. Prima della votazione anche segreta, ogni consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettificazioni.
2. Ciascun consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del Consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno all'Unione.
3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun consigliere i 5 minuti.

CAPO IX DEI VERBALI DELLE SEDUTE

Articolo 43 - Verbale delle sedute – contenuto e firma

1. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore. L'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni risposta.
2. I verbali devono indicare anche l'ora di inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti e di quelli che hanno espresso voto contrario nonché il nominativo degli scrutatori, ove nominati.
3. Nei verbali si deve infine far constare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.

4. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:
 - a. ingiuriose;
 - b. contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;
 - c. di protesta contro i provvedimenti adottati.
5. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri consiglieri: in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.
6. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal segretario.

CAPO X DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Articolo 45 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio informatico e nell'apposita sezione del sito internet dell'Unione.